

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 606

Strada Regionale n. 8 – Progetto di variante in attuazione della delibera GR n. 1529/2013 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 531/2016 – Approvazione tracciato - Adozione variante urbanistica nei Comuni di Lecce, Lizzanello e Vernole per primo stralcio.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, avv. Giovanni GIANNINI, d'intesa con l'Assessore alla Pianificazione Territoriale arch. Annamaria CURCURUTO, assente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici e, ad interim, della Sezione Urbanistica, riferiscono quanto segue:

Il progetto originario per la realizzazione della Strada regionale n. 8, tratto salentino, risalente ai primi anni novanta è stato rivisitato dal 2007 in avanti per adeguarlo alle nuove volontà amministrative dei Comuni attraversati, nonché a nuovi vincoli fisici, territoriali e normativi sopravvenuti; lo stesso è stato successivamente approvato con determinazione del Dirigente del Servizio LL.PP. n. 215/2013;

In data 06/03/2013, previo accertamento dell'efficacia dei provvedimenti adottati da parte della Regione Puglia, venne disposto l'inizio dei lavori con apposito verbale di consegna parziale.

Tuttavia le resistenze sopravvenute da parte di forze sociali ambientaliste e degli stessi Comuni che pure avevano approvato l'opera, nonché i ricorsi giurisdizionali da parte di privati espropriandi, hanno reso problematica la regolare esecuzione dei lavori, con un sostanziale stop sin dall'avvio delle procedure espropriative.

In relazione a tali problematiche la Giunta Regionale con DGR 1529/2013, deliberò, tra l'altro:

- di dare atto della oggettiva sussistenza delle ragioni di opportunità e necessità per procedere ad una variante del progetto della Strada Regionale n. 8 - 1° lotto - nella provincia di Lecce e con le finalità di riduzione dell'impatto ambientale e paesaggistico, oltre che di miglioramento della funzionalità e della sicurezza stradale;
- di fornire al competente Servizio LL.PP., per il successivo trasferimento al R.U.P. la direttiva di attivare la redazione di una perizia di variante, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, che tenga conto delle proposte formulate dai Comuni interessati dal tracciato, nei limiti dei criteri dettati in narrativa;

Il progetto di variante redatto nell'anno 2014, prevedeva in sintesi:

- l'eliminazione del tratto a 4 corsie dalla tangenziale di Lecce alla rotatoria dei Giardini di Atena nel Comune di Lizzanello, sostituito con un tratto a due corsie affiancato ad una stradina rurale esistente, con contestuale messa in sicurezza del tratto iniziale della SP1 attualmente congestionato ed urbanizzato;
- l'allargamento a 4 corsie del tratto fino a Vernole della SP1, con riutilizzo della strada esistente;
- realizzazione di una variante in sede propria a Vernole che consente di bypassare il tratto urbanizzato, con minore lunghezza rispetto al tracciato di progetto;
- adeguamento a 4 corsie della SP2 da Vernole a Melendugno, in luogo della variante in sede propria prevista dal progetto originario.

Sul progetto esecutivo di variante, redatto in adempimento delle direttive fornite dalla Giunta Regionale con deliberazione innanzi citata n. 1529/2013, il Servizio Ecologia, con propria determinazione Dirigenziale n.289 del 30.07.2015, rilasciò la Valutazione di Impatto Ambientale favorevole, con valore, altresì, di Parere Paesaggistico e Attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga alle NTA del PUTT/P (artt. 5.03, 5.04 e 5.07), nonché di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004;

Nelle more della redazione degli elaborati tecnici finalizzati all'ottemperanza alla prescrizio-

nitecniche contenute nella suddetta determinazione n. 289/15, la quarta Sezione del Consiglio di stato con sentenza 531/2016, in riforma della Sentenza n. 01551/2015 resa dal Tar Puglia Sezione di Lecce, accolse il ricorso di un espropriando annullando, in sintesi, tutti gli atti prodromici alla realizzazione dell'opera denominata "Strada Regionale n. 8 – Circuitazione della Penisola Salentina lotto n. 1 – Regione Puglia – Assessorato alle Opere Pubbliche – Settore LL.PP."

In particolare i Giudici amministrativi hanno ritenuto la D.D. 199/2008, di approvazione della VIA originaria sul primo progetto, nulla e, quindi, inefficace sul presupposto del termine triennale, anziché quinquennale come ritenuto dalla Regione, dichiarando l'illegittimità della Determinazione n. 215/2012 di approvazione del progetto definitivo, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e aggiudicazione definitiva dei lavori.

In proposito deve precisarsi che la sentenza del Consiglio di Stato n.531/2016 attiene, come innanzi detto, al progetto originario approvato con la determinazione del dirigente della Sezione LL.PP. n. 215/2012 che, nella prospettiva attuale della Regione, è già ampiamente superato dal progetto di variante redatto in adempimento della DGR 1529/2013 citata.

Successivamente con deliberazione n. 1428/2016 la Giunta Regionale ha fatto il punto sulla situazione dei lavori per la costruzione della Strada Regionale n. 8, tratto salentino, prendendo atto della situazione amministrativa venutasi a determinare in esito ai pronunciamenti della Giustizia amministrativa scaturiti da ricorsi di alcune ditte espropriate e, di conseguenza, fornendo i necessari indirizzi per il prosieguo della realizzazione dell'arteria stradale di che trattasi.

In particolare con il provvedimento innanzi citato n. 1428/2016 ha deliberato, tra l'altro:

- di confermare l'indirizzo strategico della strada regionale n.8, opera ritenuta indispensabile per innalzare gli standard di sicurezza stradale di un'ampia area di particolare pregio della Regione Puglia;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione LL.PP a mettere in atto l'attività tecnico amministrativa di propria competenza al fine di riavviare il proseguimento dei lavori ed il completamento delle opere, secondo le proposte operative esplicitate dalla Sezione LL.PP., anche introducendo ulteriori varianti all'opera stessa, purchè condivise dalle Amministrazioni locali interessate;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione LL.PP. a conformare l'opera al DM 6792/2001 recante norme funzionali e geometriche sulla costruzione delle strade, come statuito dal Giudice amministrativo, nonché ad ogni altra norma vigente in materia;
- di procedere, ai sensi dell'art.29 del d.lgs.152/06, comma 4, alla valutazione di eventuali pregiudizi ambientali connessi alla opere realizzate ed ai sensi dell'art. 20 per il completamento delle stesse secondo il progetto ulteriormente variato di cui detto innanzi;
- di considerare prioritaria e strategica l'attività di verifica in capo alle strutture regionali competenti a vario titolo in materia e di impegnare, pertanto, tutte le strutture regionali competenti a considerare prioritario tale procedimento.
- di stabilire che si procederà con successivi propri atti all'adozione ed approvazione del progetto ai fini delle varianti urbanistiche, ai sensi del 3° comma dell'art. 14 della L.R. n. 13/2001, restando ferme le competenze di legge del R.U.P. e del Dirigente del Servizio LL.PP., per l'approvazione degli atti relativi ai rapporti contrattuali con l'ATI aggiudicataria ai fini della concreta esecuzione dei lavori;

Le proposte operative del Servizio LL.PP. approvate dalla Giunta Regionale, con il provvedimento innanzi citato n. 1428/2016 prevedono la suddivisione dei lavori in due distinti stralci come di seguito illustrati:

- il primo stralcio dalla tangenziale di Lecce fino alla rotatoria di Strudà (Vernole) già realizzata; in detto stralcio, fatte salve le modifiche non sostanziali necessarie per l'adeguamento alle norme tecniche del DM 6792/2001, in adempimento del dettato del CdS, e gli interventi finalizzati all'ottemperanza delle prescrizioni esecutive della D.D. di VIA n. 289/16, l'opera rimane invariata rispetto al progetto approvato e, pertanto, dispone di tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio della esecuzione.
- il secondo stralcio dalla rotatoria di Strudà suddetta sino alla fine a Melendugno. Detto stralcio, in ragione delle modifiche apportate, seppure tutte in diminuzione di impatto, verrà sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/06 e, solo successivamente, avviato all'esecuzione come per il primo stralcio.

Il progetto di primo stralcio, oggetto del presente provvedimento, è stato sottoposto a giudizio di ottemperanza mediante conferenza di servizi in cui i Comuni di Lecce, Lizzanello, Vernole e Melendugno, partecipanti al procedimento originario riferito al progetto principale, i quali hanno confermato i pareri favorevoli espressi originariamente sul tracciato della Strada Regionale n. 8.

Con determinazione n. 41 del 28/3/2017 del Dirigente della Sezione Ecologia è stato acquisito, altresì, sul richiamato primo stralcio, anche il parere del Comitato VIA che aveva formulato, a suo tempo, autonome prescrizioni e che ora ha espresso *“Giudizio favorevole all'ottemperanza delle prescrizioni ambientali di cui al provvedimento di V.I.A. n. 289/2015”*.

Con riferimento al contratto di appalto sottoscritto si evidenzia che l'annullamento dell'atto di aggiudicazione definitiva non travolge il contratto di esecuzione di lavori pubblici, stante la natura privatistica del contratto soggetto alla Giustizia Ordinaria, fatta salva l'ipotesi di una specifica sentenza del giudice amministrativo che non si è pronunciato in tal senso, come affermato da costante giurisprudenza.

Pertanto, il progetto assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale di cui D.D. 289/15 ed approvato anche sulla base dell'apposito decreto emesso dal Consiglio dei Ministri, è eseguibile e valido dal punto di vista tecnico e progettuale, fatto salvo l'adeguamento alle prescrizioni esecutive contenute nella determinazione succitata.

Premesso quanto innanzi, si propone:

- di approvare il progetto nella sua interezza, come riportato nella corografia (Allegato 1) che si allega alla presente per farne parte integrante, limitatamente al *“piano delle scelte programmatiche e della corrispondenza ai criteri”* dettati con le deliberazioni di G.R. n. 1529/2013 e 1428/2016;
- di prendere atto del progetto di primo stralcio e adottare, ai sensi del comma 3 art. 14 della L.R. 13/2001, le varianti urbanistiche agli strumenti vigenti nei Comuni interessati dallo stralcio medesimo di Lecce, Lizzanello e Vernole, come riportato nelle allegate planimetrie di dettaglio (Allegati 2A-2B-2C-2D). Restano ferme le competenze di legge del R.U.P. e del Dirigente del Servizio LL.PP., per l'approvazione definitiva ai fini contrattuali, nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti;
- di stabilire che all'adozione ed approvazione delle varianti eventualmente necessarie per il secondo stralcio si procederà con analogo procedimento a conclusione delle procedure di verifica ambientali e paesaggistiche.
- di stabilire che il presente atto, completo degli elaborati cartografici, sarà depositato nella segreteria della Giunta per non meno di 15 giorni nei quali potranno essere formulate pertinenti osservazioni. Inoltre, la delibera sarà notificata ai Comuni interessati e pubblicata sul BURP. Del deposito in segreteria sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito della Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

“La presente deliberazione, non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore relatore sulla base delle sopra riportate risultanze istruttorie, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione poli-

tica, ai sensi dell'art. 4, co. 4°, lett. d) della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione LL.PP. e ad interim Dirigente della Sezione Urbanistica competenti in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto della relazione dell'Assessore ai LL.PP., confermandola e facendone propri i contenuti;
- di approvare il progetto nella sua interezza, come riportato nella corografia (Allegato 1) che si allega alla presente per farne parte integrante, limitatamente al "piano delle scelte programmatiche e della corrispondenza ai criteri" dettati con le deliberazioni di G.R. n. 1529/2013 e 1428/2016;
- di prendere atto del progetto di primo stralcio e adottare, ai sensi del comma 3 art. 14 della L.R. 13/2001, le varianti urbanistiche agli strumenti vigenti nei Comuni interessati dallo stralcio medesimo di Lecce, Lizzanello e Vernole, come riportato nelle allegate planimetrie di dettaglio (Allegati 2A-2B-2C-2D). Restano ferme le competenze di legge del R.U.P. e del Dirigente del Servizio LL.PP., per l'approvazione definitiva ai fini contrattuali, nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti;
- di stabilire che all'adozione ed approvazione delle varianti eventualmente necessarie per secondo stralcio si procederà con analogo procedimento a conclusione delle procedure di verifica ambientali e paesaggistiche.
- di stabilire che il presente atto, completo degli elaborati cartografici, sarà depositato nella segreteria della Giunta nonché presso la Sezione Lavori Pubblici in Via Gentile, 52 - Bari, per non meno di 15 giorni nei quali potranno essere formulate pertinenti osservazioni; inoltre, la delibera sarà notificata ai Comuni interessati e pubblicata sul BURP. Del deposito in segreteria sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano